



CITTÀ DI NOVATE MILANESE

**REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)

approvato con deliberazione G.C. n. ... del 2023

INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 - Destinazione del fondo

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

Art. 9 - Quota del 20 per cento

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 11 - Disciplina delle varianti

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 13 - Graduazione della misura incentivante

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

Art. 16 - Attività articolate e singole

Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

Art. 18 - Attività del personale dirigenziale

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 21 - Conclusione di singole operazioni

Art. 22 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 23 - Informazione e confronto

Art. 24 - Entrata in vigore

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 31 marzo 2023 n. 36 e si applica nel caso di appalti e concessioni di lavori, di servizi e di forniture, affidati con procedura indetta successivamente al 1° luglio 2023.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni. Pertanto il presente Regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle funzioni comunali con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale.

Art. 2

Destinazione del fondo

1. L'Ente destina risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate al successivo art. 3, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori servizi e forniture, in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base delle procedure stesse, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Nello specifico, l'importo di cui al comma 1 è destinato come segue:
 - 3.1) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui al successivo art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi degli artt. 3 e 4, per una quota pari all'80%;
 - 3.2) alle finalità di cui al successivo art. 9 per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2 comma 3.1) relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche di seguito indicate.
2. Nello specifico sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento:
 - il Responsabile Unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al

successivo comma 4, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;

– i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

3. Per funzioni/attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 al Codice nel tempo vigente o nell'analogo documento che lo sostituisce e nello specifico:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico, ove necessario.

Art. 4

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa - "gruppo di lavoro" - destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono far parte del gruppo di lavoro i dipendenti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 o che si trovino in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro, il Dirigente/Responsabile competente attesta di aver accertato l'insussistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi in capo a tutti i componenti il gruppo di lavoro.

Art. 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 al netto dell'IVA di legge;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00.
2. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” o “prestazionale”, secondo la definizione di cui all’art. 3 lett. s) e t) dell’Allegato I.1 al Codice.

Art. 8

Centrali di committenza

1. Salvo diversa disposizione pattizia, in caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’allegato I.10 al Codice nel tempo vigente o all’analogo documento che lo sostituisce.

3. La quota di incentivo dovuta alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale **e nello specifico alla quota riferita al “Responsabile di procedimento e suoi collaboratori”**. Qualora la quota prevista dal presente Regolamento per le attività svolte dalla CUC non sia pari a quella stabilita in via pattizia, si procederà a ridurre proporzionalmente le quote previste per le altre attività incentivabili.

Art. 9

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all’art. 2, c. 3.2), è incrementata da:

- la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all’art. 5, c. 1;
- la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente/responsabile di cui all’art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
- l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, per:

- attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo dei lavori determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1	Incentivo
Importo inferiore a 1 milione di euro	2,00%
Importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia di rilevanza europea	1,50%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	0,80%

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo iniziale. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella Allegato A, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Qualora per lo specifico intervento non sia previsto il collaudo statico, la relativa quota di incentivo confluisce nella quota relativa al collaudo/verifica di regolare esecuzione.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 13

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura da acquistare:

Importo del servizio/fornitura determinato ai sensi dell'art. 2 comma 1	Incentivo
---	-----------

Importo inferiore a € 500.000,00	2,00%
Importo pari o superiore a € 500.000 e fino ad € 1.000.000,00	1,50%
Importo superiore ad € 1.000.000,00 e fino ad € 3.000.000,00	1,00%
Importo superiore ad € 3.000.000,00 e fino ad € 5.000.000,00	0,80%
Importo superiore ad € 5.000.000,00	0,30%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative agli appalti di servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella Allegato B, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni componente il gruppo di lavoro secondo le quote stabilite nelle tabelle allegate. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 16

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno

della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per la fase specifica, il Dirigente/Responsabile ripartisce l'intera quota dell'incentivo in misura proporzionale alle attività effettivamente svolte tra i soggetti specificamente incaricati.

Art. 17

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate, più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Le quote parte dell'incentivo corrispondente alle prestazioni svolte da personale dirigenziale incrementa la quota del 20 per cento destinata alle finalità di cui al precedente art. 9.

3. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.L. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023, limitatamente agli appalti finanziati dal PNRR/PNC, anche il personale con qualifica dirigenziale accede alla ripartizione degli incentivi tecnici secondo la disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo ingiustificati nella fase di predisposizione e controllo della relativa documentazione, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino ritardi ingiustificati in sede di esecuzione, fatti salvi in ogni caso quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della relativa documentazione, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
	Oltre il 90% del tempo contrattuale	100%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 90% dell'importo contrattuale	100%

Art. 20

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. Alla valutazione delle attività incentivabili svolte dai Responsabile di Unità organizzativa autonoma o dai dirigente (per questi ultimi nelle sole ipotesi di cui all'art. 8 comma 5 del D.L. 13/2023, convertito in legge n. 41/2023 - appalti finanziati dal PNRR/PNC -) provvede il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti.

Art. 21

Conclusione di singole operazioni

1. Le attività incentivabili sono da considerarsi realizzate:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione dei relativi documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente;
- c) per le attività di espletamento della procedura di affidamento, con la sottoscrizione del contratto;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche

periodiche;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 22

Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. Nel caso in cui un'attività/fase venga svolta parzialmente da un dipendente, in quanto ci si è avvalsi dell'apporto di collaboratori esterni, l'incentivo riferito a suddetta attività/fase è ridotto dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore in misura proporzionale al valore percentuale della prestazione esternalizzata.

Art. 23

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che costituisce appendice al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entra in vigore dopo la pubblicazione integrale all'Albo pretorio online. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

Allegato A)

RIPARTIZIONE INCENTIVI PER APPALTO/CONCESSIONE DI LAVORI

Attività svolta	Percentuale spettante per tipologia attività	Figure professionali	Percentuale
a) programmazione della spesa per investimenti	5%	1. Responsabile Unico del Progetto e collaboratori	100
b) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	40
		2. Progettista	60
c) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	30
		2. Progettista	60
		3. Verificatore	10
d) redazione del progetto esecutivo	10%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	10
		2. Progettista	60
		3. Coordinatore della sicurezza	20
		4. Verificatore	10
e) predisposizione e controllo atti della procedura di affidamento	20%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	20
		2. Responsabile di procedimento e suoi collaboratori	70
		3. Collaboratori amministrativi (Ufficio contratti)	10
f) Direzione lavori	30 %	1. Responsabile unico del progetto	30
		2. Direttore lavori e suo staff	60
		3. Collaboratori (inclusi addetti gestione della spesa)	10
g) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	30
		2. Coordinatore della sicurezza	70
l) collaudo statico ove	5%	1. Responsabile unico del	30

necessario		progetto	
		2. Collaudatore	70
m) collaudo/verifica regolare esecuzione delle opere	10%	1. Responsabile unico del progetto e collaboratori	30
		2. Collaudatore	70
	100		

Allegato B)

**RIPARTIZIONE INCENTIVI PER APPALTO/CONCESSIONE
DI SERVIZI E/O FORNITURE**

Attività svolta	Percentuale spettante per tipologia attività	Figure professionali	Percentuale
a) programmazione della spesa per investimenti	5%	1. Responsabile Unico del Progetto	70
		2. Collaboratori attività di programmazione della spesa	30
b) Progettazione (livello unico)	20%	1. Responsabile Unico del progetto e collaboratori	30
		2. Progettista (ove diverso dal RUP)	70
e) predisposizione e controllo atti della procedura di affidamento	25%	1. Responsabile unico del progetto e suoi collaboratori	20
		2. Responsabile di procedimento e suoi collaboratori	70
		3. Collaboratori amministrativi (Ufficio contratti)	10
f) direzione dell'esecuzione del contratto	40 %	1. Responsabile Unico del progetto	30
		2. Direttore dell'esecuzione del contratto	60
		3. Collaboratori (inclusi addetti alla gestione della spesa)	10
g) verifica di regolare esecuzione	10%	1. Responsabile unico del progetto	40
		2. Direttore dell'esecuzione del contratto	50
		3. Collaboratori	10
	100		